

**STATUTO**  
**"IL SOGNO DI COSTANTINO"**  
**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**ARTICOLO 1**

**Denominazione e Sede**

È costituita l'Organizzazione di Volontariato ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 105/2018 e successivo D.Lgs. 104/2024, denominata **IL SOGNO DI COSTANTINO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)**, (D.Lgs 117/2017 art. 32), da ora in avanti denominata "ODV", con sede legale nel Comune di Lucca, presso la Casermetta San Donato delle Mura Urbane.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. L'ODV potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti entro 30 giorni.

L'ODV è considerato Ente del Terzo Settore (ETS) e si identifica come organizzazione di volontariato che dovrà iscriversi alla specifica sezione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), (D. Lgs 117/2017 artt. 12, 46).

**ARTICOLO 2**

**Principi Fondanti**

"IL SOGNO DI COSTANTINO ODV" ha come principio fondante la glorificazione della Croce, la propagazione della Fede, e la difesa della Chiesa Apostolica Romana.

È pertanto non solamente precipuo dovere degli Associati di vivere in conformità alla Fede Cattolica, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi negli uomini e cooperare con tutti i mezzi a chè si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L'ODV, adeguandosi ai tempi, si propone di dare il suo maggior contributo d'azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza e all'organizzazione ed allo svolgimento di attività culturali ed artistiche.

"IL SOGNO DI COSTANTINO ODV" ha come principi informatori della propria attività, analizzati in dettaglio nel prosieguo del presente Statuto: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'ODV ha come scopo esclusivo della propria attività:

- a) la solidarietà sociale, in particolare attraverso la promozione della giustizia e della sicurezza sociale, della pace, dello sviluppo della qualità della vita e della cooperazione internazionale;
- b) la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409; in particolare: seguire accompagnare e promuovere iniziative in ordine alla riscoperta e rivitalizzazione del culto di San Giorgio inizialmente per la Chiesa di San

Giorgio in Brancoli in Lucca (LU) e per la Chiesa di San Giorgio Martire in Lavacchio in Massa (MS) quali luoghi di pellegrinaggio ai Luoghi Santi della Fede”.

Il conseguimento di questi scopi avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Carattere dell'ODV***

L'ODV si intende regolarmente costituito come Ente del Terzo Settore in forma associativa a condizione che ci siano almeno un numero di iscritti non inferiore a sette persone fisiche oppure non inferiore a tre organizzazioni di volontariato. (D.Lgs 117/2017 art. 32 comma 1).

L'ODV opera sia in ambito provinciale e regionale sia in campo nazionale ed internazionale attraverso attività ed iniziative svolte prevalentemente da volontari, anche eventualmente partecipando e/o sviluppando e/o materialmente implementando quelle promosse dal Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio con sede in Roma, Via Sistina n. 121.

### **ARTICOLO 4**

#### ***Durata dell'ODV***

La durata dell'ODV è illimitata.

### **ARTICOLO 5**

#### ***Scopi dell'ODV***

Attività di interesse generale:

L'organizzazione ha come attività di interesse generale, che devono essere svolte in via esclusiva o principale:

- a) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.L. del 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni;
- b) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) la beneficenza e il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle L. del 19/08/2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'ODV non ha scopi di lucro ed è apolitica.

L'organizzazione raggiunge i suoi fini e persegue i suoi scopi attraverso attività ed iniziative in favore di terzi nei seguenti campi: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e tutela dei diritti civili, la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico:

- a) promuovendo forme di partecipazione attiva di tutta la popolazione;
- b) collaborando con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private;
- c) organizzando e promuovendo corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, congressi, dibattiti, mostre, proiezioni ed altre forme di divulgazione che potranno sia essere rivolte alla popolazione che riservate ai soci;
- d) realizzando e diffondendo pubblicazioni, periodici, audiovisivi e ricorrendo all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale, in particolare di internet (mediante siti web, social network, newsletter, ecc.), per favorire

l'informazione ed il dibattito sui temi attinenti l'attività sociale e sulle iniziative dell'organizzazione e per promuovere la crescita culturale ed umana della popolazione;

e) gestendo archivi, biblioteche, emeroteche e provvedendo alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti, libri, trattati, monografie, periodici che abbiano interesse culturale ed istruttivo e ponendoli a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse a consultarli;

f) fornendo collaborazione saltuaria o continua ad enti ed organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse dell'organizzazione;

E' consentito l'esercizio di attività diverse a quelle di interesse generale, comprese iniziative finalizzate al finanziamento delle attività statutarie, purché siano secondarie e strumentali; esse potranno essere meglio precisate dal Regolamento Interno oppure dal delibere del Consiglio Direttivo

#### **ARTICOLO 6**

##### ***Requisiti Dei Soci***

Possono essere soci dell'organizzazione tutti i soggetti senza alcuna discriminazione che decidono di perseguire lo scopo dell'organizzazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 7**

##### ***Ammissione Dei Soci***

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio direttivo, nel libro dei soci.

In caso di non accoglimento della domanda, il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'ammissione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso

La qualità di socio si perde qualora cessi ingiustificatamente ogni forma di collaborazione al conseguimento degli scopi dell'organizzazione ovvero per la mancata partecipazione alle assemblee ed agli altri organi sociali, senza adeguata giustificazione, per oltre due anni.

La perdita della qualità di socio sarà disposta dall'Assemblea dei soci con proprio provvedimento motivato, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a versare un contributo annuale la cui entità sarà

annualmente decisa dall'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 8**

##### ***Diritti Dei Soci***

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di eleggere gli organi dell'ODV, di essere eletti negli organi dell'ODV, di approvare il bilancio, di informazione e controllo secondo le modalità e le norme stabilite dalla legge e dal presente statuto.

I volontari hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata purché siano state preventivamente autorizzate con atto di delibera del Consiglio Direttivo. A tal fine, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purché deliberate dal Consiglio Direttivo e non siano superati gli importi stabiliti dalla vigente normativa dal Codice del Terzo Settore. (D. Lgs 117/2017 art 17 c. 4 – 10,00 Eu giornalieri e 150,00 Eu mensili). Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario.

Previa richiesta scritta indirizzata al Presidente i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale, possono visionare ed esaminare i libri sociali.

#### **ARTICOLO 9**

##### ***Dovere Dei Soci***

I soci hanno l'obbligo di svolgere l'attività a favore dell'ODV senza fini di lucro in modo conforme agli scopi statutari.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali (D.Lgs 117/2017 art. 17 c. 6).

Le attività svolte a favore del l'ODV da parte dei soci sono fornite senza finalità di lucro, a titolo personale, volontario e gratuito.

Essi hanno l'obbligo di agire in modo conforme agli scopi e finalità statutarie, evitando qualsiasi iniziativa privata e non concordata.

#### **ARTICOLO 10**

##### ***Recesso Ed Esclusione***

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, radiazione per comportamenti diffamatori o in contrasto con le finalità dell'ODV e per indegnità deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Ciascun socio può, in qualsiasi momento, recedere dando opportuna comunicazione scritta. In tal caso non ha diritto ad alcuna forma di rimborso della quota associativa annuale, delle donazioni, dei contributi e di ogni altra elargizione.

Il socio che ha comportamenti lesivi, diffamatori, contrari ai doveri indicati dal presente Statuto, che non ottempera alle disposizioni regolamentari o alle delibere del Consiglio Direttivo, che svolge attività in contrasto o concorrenza ovvero in caso di conflitto d'interesse, può essere escluso o radiato dall'organizzazione con delibera del Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri. (D.Lgs 117/2017 art. 25).

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in apposito registro ed sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

#### **ARTICOLO 11**

##### ***Organi Dell'ODV***

Sono organi dell'ODV:

- A) L'Assemblea Generale;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente dell'ODV;
- D) Il Vice Presidente dell'ODV;
- E) L'Organo di controllo (se nominato);
- F) Il Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 12**

##### ***Assemblea Dei Soci***

Hanno diritto di intervento e di voto e possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci, in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'organizzazione. Il diritto di elettorato passivo deve essere limitato ai maggiorenni.

#### **ARTICOLO 13**

##### ***L'assemblea Generale***

L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria e delibera sulle seguenti materie:

- A) elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti il Consiglio Direttivo, dei componenti l'Organo di Revisione Legale dei Conti dei componenti il Collegio dei Probiviri;

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il quarto mese della chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Convocazione Dell'assemblea***

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta alternativamente o a mezzo lettera semplice, o a mezzo posta elettronica, o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'ODV disponga di locali per le attività, a mezzo affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato od affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Costituzione E Deliberazioni Dell'assemblea***

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad

altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'ODV o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale ovvero inviato a mezzo e-mail a tutti i soci.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **ARTICOLO 16**

##### ***Forma Di votazione Dell'assemblea***

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'ODV ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

#### **ARTICOLO 17**

##### ***Compiti Dell'assemblea***

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti, il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ODV;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Ogni socio ha un voto (principio del voto singolo).

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

### **ARTICOLO 18**

#### ***Il Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea generale fra i soci e dura in carica 3 anni.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- ***Presidente***

- ***Vice Presidente***

- ***Segretario***

- ***Tesoriere economo***

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

### **ARTICOLO 19**

#### ***Riunioni Del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente almeno cinque giorni prima mediante avviso scritto o posta telematica, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. È ammessa la partecipazione alle riunioni per videoconferenza anche tramite piattaforme web.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

## **ARTICOLO 20**

### ***Compiti Del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'ODV ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'ODV per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di

rapporti di collaborazione e dipendenza;

- irrogare le sanzioni disciplinari su proposta del Collegio dei Probiviri;

## **ARTICOLO 21**

### ***Compiti Del Presidente***

Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'ODV stessa.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni, è responsabile del funzionamento e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'ODV.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività.

Il Presidente convoca, tramite il Segretario le adunanze assembleari e del Consiglio direttivo alle quali presiede e controlla le attività e l'ordinato svolgimento dei lavori.

Sottoscrive il verbale delle adunanze unitamente al segretario, al quale è delegata la custodia e conservazione.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice- presidente in ogni sua attribuzione.

## **ARTICOLO 22**

### ***Segretario Dell'ODV***

Il Segretario dirige gli uffici dell'ODV, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'ODV e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

## **ARTICOLO 23**

### ***Il Tesoriere-Economo***

Il Tesoriere Economo è nominato nell'ambito del Consiglio direttivo, cura la gestione amministrativa dell'ODV e ne tiene idonea contabilità, provvede alla corretta tenuta delle scritture contabili, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi e controlla la tenuta dei libri contabili.

Supporta il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Fornisce al Consiglio direttivo indicazioni aggiornate circa lo stato finanziario dell'ODV.

Tiene e cura la tenuta di tutti registri contabili e la documentazione giustificativa.

Predisporre l'inventario analitico dei beni apportati all'ODV.

Dispone gli atti di pagamento corredati dalla delibera del Consiglio Direttivo ed attestati da documenti amministrativi riconosciuti dalla legge in vigore.

## **ARTICOLO 24**

### ***Organo Di Controllo E Revisione Legale Dei Conti***

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'ODV deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

#### **ARTICOLO 25**

##### ***Scritture Contabili, Bilancio E Libri Sociali Obbligatorî***

***(D Lgs117/2017 Artt. 13,14,15,17)***

Il bilancio di esercizio dell'ODV è redatto ai sensi dell'art. 13 del codice del Terzo Settore.

Le scritture contabili vanno trascritte in ordine cronologico rispettando l'esercizio finanziario ad anno solare.

La tenuta, aggiornamento e la conservazione dei libri sociali spetta all'Organo di amministrazione a norma dell'art. 15 co. 2 Cts.

I libri da tenere costantemente aggiornati, oltre a quelli delle scritture contabili sono:

- a. libro dei soci o iscritti;
- b. registro dei volontari che svolgono attività non occasionale;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari (ordinarie e straordinarie);
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- e. libro degli altri organi (Collegio dei Probiviri).

#### **ARTICOLO 26**

##### ***Assemblea che approva I Bilanci***

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'esercizio in

corso.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'ODV nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

#### **ARTICOLO 27**

##### ***Il Collegio di Probiviri***

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e durano tre anni e sono rieleggibili.

Un rappresentante del Collegio svolge le funzioni di Presidente, e viene eletto nel proprio ambito di volta in volta allor quando viene assegnata la controversia. La durata della funzione di Presidente del collegio di Probiviri è riferita alla durata della procedura riguardante l'esame della controversia e l'esplicitazione del parere consultivo.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'ODV, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie.

Il Collegio dei Probiviri decide altresì su eventuali incompatibilità legislative o statutarie che possono riguardare le cariche sociali o i singoli soci. Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente anche le vertenze e le questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi, e, ove necessario, propone all'Assemblea le conseguenti modifiche al testo dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo assegnerà la competenza del giudizio consultivo al Collegio dei Probiviri che entro 60 giorni dall'assegnazione valuterà "*ex bono et equo*" e senza formalità di procedura il caso assegnato consegnando al Consiglio direttivo una relazione conclusiva corredata dal giudizio consultivo riguardante la controversia esaminata.

Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti il regolamento dell'Assemblea o adotti comportamenti contrari ai principi dell'ODV. Il Collegio dei Probiviri può altresì proporre all'Assemblea l'espulsione dei soci per gravi motivi.

Per perseguire i propri fini, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli organi dell'ODV o ai singoli soci e accedere ai diversi libri e documenti dell'ODV.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con la presenza di tutti i propri componenti e risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i propri atti e dei contenuti delle proprie deliberazioni.

L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e con qualsiasi altra carica sociale.

#### **ARTICOLO 28**

##### ***Patrimonio Dell'ODV***

Il patrimonio dell'ODV è formato:

ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'ODV, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'ODV non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'ODV a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

### ARTICOLO 32

#### *Scioglimento e Liquidazione Dell'ODV*

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

### ARTICOLO 33

#### *Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Lucca, li 16/07/2025

F.to: Edoardo Puccetti



AGENZIA DELLE ENTRATE  
- UFFICIO DI LUCCA -

Registrazione fatta il 21.07.2025

Al n. 613 serie 3